Relazione illustrativa

Lo schema di decreto, ai sensi dell'art. 9, legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), è volto ad attuare le disposizioni di cui al nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, adeguando il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 al nuovo e ridefinendo i ruoli delle autorità competenti, le attività della vigilanza del mercato, nonché le competenze degli organismi notificati e l'aggiornamento del sistema sanzionatorio.

L'**articolo 1** aggiorna le premesse del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, inserendo i riferimenti al nuovo regolamento macchine, ai regolamenti (UE) 2019/1020 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio nonché le normative nazionali recanti la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato e il Codice del Consumo.

L'**articolo 2**, in applicazione dei criteri di delega recati all'art. 9, comma 2, legge n. 36/2026, adegua il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 al nuovo regolamento europeo, ridefinendo il campo di applicazione, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la vigilanza del mercato, le procedure per l'autorizzazione degli organismi notificati, nonché il sistema sanzionatorio. Nello specifico:

- alla **lettera a)**, che sostituisce il titolo del decreto legislativo, ha l'obiettivo di aggiornare il richiamo normativo, alla luce dell'abrogazione della direttiva 2006/42/CE con quello del regolamento (UE) 2023/1230, che costituisce il nuovo quadro europeo di riferimento in materia di macchine;
- alla **lettera b),** che sostituisce l'articolo 1, si individua il campo di applicazione del decreto mediante rinvio ai prodotti a cui si applica nonché alle esclusioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1230;
- alla **lettera c)**, che sostituisce l'articolo 2, sono introdotte le definizioni necessarie a raccordare il decreto con il sistema nazionale di vigilanza del

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN

mercato, disciplinato dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. In particolare, vengono definite le nozioni di autorità di vigilanza del mercato, di autorità incaricate del controllo, di ufficio unico di collegamento, di autorità di notifica e di ente unico di accreditamento;

- alla **lettera d)**, che sostituisce l'articolo 3, sono disciplinate le condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine, richiamando i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previsti dall'Allegato III del regolamento europeo. La norma specifica, inoltre, gli obblighi degli operatori economici lungo la catena di fornitura e introduce l'obbligo di rendere disponibili in lingua italiana le istruzioni, nonché la documentazione tecnica su richiesta dalle autorità di vigilanza;
- alla **lettera e)**, è introdotta una nuova disposizione, l'articolo 3-bis. La norma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di adottare, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, prescrizioni ulteriori finalizzate alla protezione delle persone durante l'installazione e l'uso delle macchine, nel rispetto del principio di armonizzazione europea e senza incidere sulla conformità dei prodotti al regolamento;
- alla **lettera f)** è stato abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 17 del 2010, in quanto la disposizione non appare più necessaria alla luce della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento europeo.
- alla **lettera g)**, che sostituisce l'articolo 5, vengono disciplinate le procedure nazionali per la contestazione delle specifiche comuni e delle norme armonizzate che non assicurino un adeguato livello di tutela rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal regolamento. È previsto, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro possono pertanto promuovere l'attivazione delle procedure previste dal diritto dell'Unione europea.
- alla **lettera h),** che sostituisce l'articolo 6, sono individuate quali autorità di vigilanza nazionali competenti il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento con quanto già statuito al D.Lgs. 157/22, ognuna in ragione delle proprie competenze specifiche, e a cui sono attribuiti gli obblighi e i poteri stabiliti dal Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1230. La norma disciplina, altresì, forme di coordinamento interistituzionale, prevedendo che le autorità di vigilanza si riuniscano in un gruppo di lavoro tecnico al fine dell'esame congiunto delle segnalazioni provenienti dagli organi di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per l'esame dei casi di particolare complessità. La norma prevede, inoltre, il supporto dell'INAIL per gli accertamenti tecnici e la possibilità per le autorità di vigilanza di avvalersi, per gli accertamenti di carattere tecnico, di enti dotati di specifiche competenze nel settore. Per le macchine o i prodotti correlati che presentino requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza nonché un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutiva e progettati per funzionare con livelli variabili di autonomia, le autorità di vigilanza possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotati di specifiche competenze nel settore.

- alla **lettera i),** che sostituisce l'articolo 7, viene definita la procedura nazionale applicabile in presenza di macchine, prodotti correlati o quasi-macchine che presentano rischi per la salute e la sicurezza. La norma prevede l'adozione di misure correttive da parte degli operatori economici e, nei casi più gravi, il divieto di commercializzazione, il ritiro o il richiamo dei prodotti interessati, in conformità ai meccanismi di vigilanza del mercato previsti dalla normativa europea;
- alla **lettera l)**, che sostituisce l'articolo 8, sono disciplinati gli obblighi informativi verso la Commissione europea relativamente alle categorie di macchine e prodotti correlati individuati nell'Allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2023/1230, per le quali sono previste specifiche procedure di valutazione della conformità;
- alla **lettera m)**, è abrogato l'articolo 9, relativo alle procedure di valutazione di conformità poiché già disciplinate dalla normativa europea;
- alla **lettera n)**, è abrogato l'art. 10, relativo alle procedure di valutazione di conformità delle quasi macchine poiché già previsto dal regolamento (UE) 2023/1230;
- alla **lettera o)**, che sostituisce l'articolo 11, è indicata l'autorità nazionale di notifica degli organismi di valutazione della conformità, nel Ministero delle imprese e del made in Italy. Viene inoltre attribuito all'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA il compito di effettuare le attività di valutazione e controllo degli organismi notificati, secondo le regole del Regolamento (CE) n. 765/2008. La disposizione disciplina, inoltre, la procedura di autorizzazione, la previsione di un decreto per la definizione delle tariffe per le attività di notifica e controllo, il coordinamento con le agenzie competenti in materia di intelligenza artificiale e cibersicurezza;

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**

- alla **lettera p)**, che introduce l'articolo 11-bis, viene individuata la procedura di notifica alla Commissione europea, la pubblicazione dei provvedimenti autorizzativi, i casi di limitazione, sospensione e revoca della notifica, la disciplina transitoria per gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 2006/42/CE;
- alla **lettera q)**, è abrogato l'articolo 12. La soppressione risulta necessaria alla luce delle disposizioni europee già previste dalle normative europee in tema di vigilanza;
- alla **lettera r)**, che sostituisce l'articolo 13, sono attuate le disposizioni previste dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1230 tramite la disciplina delle misure adottabili dalle autorità di vigilanza quando siano riscontrate irregolarità documentali o formali non immediatamente riconducibili a rischi per la sicurezza;
- alla **lettera s**), che sostituisce l'art. 14, è stato inserito il riferimento all'art. 49 del regolamento europeo nonché alle modifiche intervenute al decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- alla **lettera t)**, che sostituisce l'articolo 15, è adeguato il quadro sanzionatorio nazionale ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento europeo, introducendo sanzioni amministrative graduate in funzione della gravità della violazione ed eliminando il tetto massimo previsto poiché non più conferente ai valori di mercato attuali nonché non previsto dalla normativa europea di riferimento e dalle altre normative settoriali contenute all'interno dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020.

 Viene inoltre individuata nelle Camere di commercio l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni e sono individuati, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti competenti all'accertamento delle violazioni nelle autorità di vigilanza del mercato, nelle autorità incaricate del controllo e negli organi di vigilanza territoriali e nonché la riassegnazione dei proventi alle Autorità di vigilanza per il potenziamento dei controlli sulle macchine e sui prodotti correlati. Rispetto alla precedente disposizione è stata esclusa la fattispecie relativa alla pubblicità ingannevole contenuta ormai in altre normative trasversali (Codice del Consumo). Inoltre, in linea con i criteri di delega di cui all'art. 9 della legge 17 marzo 2026 n. 36 e con il regolamento (UE) 2023/1230, sono state stabilite apposite fattispecie volte a sanzionare condotte reiterate nel tempo, dovute alla mancata cooperazione con le

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN

Autorità di vigilanza o con l'inottemperanza al provvedimento da questa emanato.

- alla **lettera u)**, che sostituisce l'articolo 19, prevede il richiamo al periodo di transizione contenuto nell'art. 52 del regolamento (UE) 2023/1230 per i prodotti immessi sul mercato precedentemente al 20 gennaio 2027.

L'**articolo 3** abroga gli allegati da I a IX del d.lgs. n. 17/2010, poiché le prescrizioni tecniche sono contenute direttamente nel Regolamento europeo.

L'**articolo 4** introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'attuazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega, conferita al Governo dall'articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36 "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*", per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

L'**articolo 1** reca modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 17 del 2010.

L'**articolo 2** apporta alcune modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in materia di obblighi delle Autorità di vigilanza. In particolare, l'attività di controllo come delineata dal provvedimento è sostanzialmente analoga a quella già svolta dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (di seguito MIMIT) e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito MLPS) e definita dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 di attuazione del regolamento (UE) 2019/1020.

Nell'ambito delle attività di vigilanza, è previsto che le competenti autorità si riuniscano in un gruppo di lavoro tecnico per l'esame congiunto delle segnalazioni provenienti dagli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per l'esame dei casi di particolare complessità. Al riguardo, si precisa che il gruppo di lavoro tecnico, previsto all'articolo 6 introdotto dal comma 1, lettera h) , non presenta elementi di novità rispetto all'attuale assetto della vigilanza del mercato in materia di macchine. Infatti, già attualmente esiste un gruppo di lavoro adibito a istruire le segnalazioni per i prodotti macchina, provenienti dai soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nello specifico, il gruppo di lavoro è costituito da rappresentanti del MIMIT, del MLPS, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito INAIL) e, in rappresentanza degli organi di vigilanza territoriali, del Coordinamento tecnico interregionale e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Tale gruppo si riunisce nella sede operativa dell'ufficio competente del MIMIT, utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'amministrazione stessa. In caso di manifesta necessità o utilità, è possibile per il gruppo riunirsi anche in modalità telematica. Per la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo di lavoro tecnico provvedono dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le macchine o i prodotti correlati che presentino requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza nonché un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutiva e progettati per funzionare con livelli variabili di autonomia, le autorità di vigilanza possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotati di specifiche competenze nel settore. Le medesime autorità possono, altresì, avvalersi delle autorità incaricate del controllo, dell'INAIL e degli altri enti preposti alla vigilanza, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa vigente, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, di soggetti dotati delle necessarie competenze specialistiche.

Si rappresenta che agli ulteriori enti preposti alla vigilanza, sono già individuati dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo n. 157 del 2022. Si tratta di strutture territoriali già operanti nell'ambito della vigilanza del mercato e che, già attualmente, coadiuvano le Autorità di

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

vigilanza del mercato, anche in tema di macchine, quali, a titolo esemplificativo le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali enti svolgono le loro attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, le Autorità di vigilanza del mercato già esercitano i poteri e gli obblighi attribuiti dal regolamento (UE) 2019/1020sulla vigilanza del mercato e dal regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Pertanto, molte delle disposizioni contenute nel testo risultano prevalentemente volte all'armonizzazione della precedente normativa con i citati regolamenti.

Analogamente, restano immutati l'autorità di notifica e il ruolo dell'Ente unico di accreditamento nazionale nonché degli organismi deputati alla valutazione della conformità. Per i quali è previsto semplicemente un ampliamento delle attività per le macchine ad alto rischio, ma con procedure e metodi già impiegati.

Con riferimento agli organismi di valutazione della conformità, il comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010 novellato ai sensi del comma 1 lettera o), prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto alla determinazione delle tariffe a carico degli organismi richiedenti la notifica e di quelli sottoposti a controllo per le attività di vigilanza. Tali tariffe saranno definite sulla base del costo effettivo del servizio prestato, secondo criteri già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti sanzionatori, si evidenzia che, a oggi, tale compito risulta attribuito, anche a seguito di specifici pareri dell'Avvocatura generale dello Stato, in capo alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura. In particolare, la nuova disposizione è coerente con l'interpretazione sistematica, già adottata a legislazione vigente, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 e dell'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto le Camere di commercio risultano soggetti titolari delle funzioni amministrative necessarie allo svolgimento dei procedimento di vigilanza del mercato, per gli aspetti territoriali, nonché di quelli sanzionatori in assenza di strutture centrali all'uopo istituite.

Le stesse, infatti, pur non essendo formalmente articolazioni periferiche dei Ministeri in senso proprio, esercitano in modo diretto e continuativo funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, tra cui la vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, anche nella materia di cui al decreto legislativo n. 17 del 2010 relativa alle macchine e ai prodotti correlati.

Si evidenzia, inoltre, che gli importi delle sanzioni amministrative previste risultano aggiornati rispetto alla disciplina vigente e coerenti con quelli previsti dalla più recente normativa armonizzata, al fine di renderli attuali e garantirne l'effettiva finalità sanzionatoria. Le fattispecie sanzionate risultano, invece, pressoché uniformi alla precedente previsione, garantendo tuttavia la sanzionabilità di tutti i soggetti della catena di fornitura, nonché della mancata collaborazione ed ottemperanza ai provvedimenti delle Autorità di vigilanza.

L'**articolo 3** abroga gli allegati da I a IX del decreto legislativo n. 17 del 2010, le cui prescrizioni tecniche sono ora contenute direttamente nel regolamento europeo.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

L’**articolo 5** disciplina, infine, l’entrata in vigore del provvedimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del parlamento europeo e del consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio*».

Referente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento risulta necessario, poiché attuativo, a livello nazionale, del Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, entrato in vigore il 19 luglio 2023 e pienamente applicabile a partire dal 20 gennaio 2027, data in cui sostituirà definitivamente la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE.

L'obiettivo della previsione normativa è adeguare le previsioni nazionali al regolamento europeo, che mira a garantire che le macchine immesse sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza, offrendo un livello elevato di tutela delle persone nonché, ove opportuno, degli animali domestici, dei beni e, se del caso, dell'ambiente.

Nello specifico, la nuova normativa è volta a rispondere alla necessità di far fronte alla diffusione del commercio online e dei nuovi rischi legati ai prodotti, ad esempio legati all'intelligenza artificiale, in linea con le ultime normative europee trasversali in materia di prodotti di consumo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

A livello nazionale, l'attuale disciplina sulla sicurezza delle macchine e dei prodotti correlati è prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. Lo schema di decreto legislativo si inserisce, inoltre, nell'ambito della normativa nazionale sulla vigilanza dei prodotti prevista dalla Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in tema di sicurezza generale dei prodotti e dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 in materia di prodotti armonizzati, che si pongono come discipline orizzontali per la vigilanza sul mercato dei prodotti di consumo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**

La normativa si inserisce nel panorama della vigilanza del mercato e in particolare disciplina i controlli sulle macchine, in piena continuità con le precedenti previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

In particolare, si è proceduto ad aggiornare le definizioni individuando i soggetti responsabili della vigilanza del mercato e della notifica. Il regolamento europeo ha introdotto nuovi obblighi per gli operatori economici dell'Unione europea direttamente applicabili, prevendo a livello nazionale esclusivamente la necessità di previsione relativa alla lingua italiana per la documentazione afferente ai prodotti. Altre previsioni riguardano la possibilità di stabilire con apposito decreto, requisiti ulteriori per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protette durante l'installazione e l'utilizzo di macchine o prodotti correlati. È stata prevista poi, in linea con le precedenti previsioni, la procedura di contestazione di una specifica comune o di una norma armonizzata. Il decreto prevede poi l'individuazione delle autorità di vigilanza, già competenti ai sensi del decreto legislativo n. 157/2022, e dell'autorità di notifica, in linea con le attuali competenze. Il decreto richiama, inoltre, le procedure per la notifica e per i provvedimenti della autorità di vigilanza aggiornando i precedenti riferimenti alle previsioni del nuovo regolamento.
È stato, inoltre, aggiornato il quadro sanzionatorio in accordo con gli importi previsti dalle disposizioni della Parte IV del Codice del Consumo e delle altre normative di settore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento, essendo in continuità con la precedente disciplina, risulta in linea con i valori costituzionali, e in particolare con le previsioni di cui all'art. 117 della Costituzione. L'intervento risulta, inoltre, nel pieno rispetto del principio di attribuzione, e pertanto nei limiti delle competenze previste dai Trattati.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo non impatta sulle competenze delle Regioni o degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non essendo previste attività relative a materie di competenza degli Enti Locali, non è possibile verificare la compatibilità in tal senso. Tuttavia, permangono inalterati i compiti delle Aziende Sanitarie locali e degli Enti territoriali previsti dalle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**

L’opzione prescelta è risultata vincolata dalla necessità di modifica della disciplina di recepimento della precedente direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, contenuta decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

Inoltre, non vi sono rilegificazioni, ma l’utilizzo dello strumento delegificazione tramite i criteri introdotti dall’art. 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36 - legge di delegazione europea 2025.

***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter*.**

Allo stato, non si conoscono progetti di legge a livello nazionale che vertono sulla materia in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono contributi significativi della giurisprudenza sul tema, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità sul tema oggetto dello schema di decreto legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L’intervento è richiesto dal Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e risulta in linea con il panorama della vigilanza del mercato stabilito dai diversi Stati membri e dal quadro normativo europeo di riferimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in tema di prodotti macchine o per temi collegati allo schema di decreto legislativo in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo mira a rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori europei, garantendo standard aggiornati alle nuove tecnologie di mercato. Grazie a obblighi più chiari e a una migliore applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, la presente proposta avrà un impatto positivo sulla protezione dei consumatori e dell'ambiente, garantendone un livello più alto di tutela, in linea con gli articoli 37 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha conoscenza di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha conoscenza di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La regolamentazione fra i vari Stati membri risulta univoca, in quanto attuazione del Regolamento (UE) 2023/1230, direttamente applicabile all'interno dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo introduce definizioni già contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per armonizzare l'attività di vigilanza del mercato in linea con le normative europee. È stata introdotta la definizione di Autorità di notifica esclusivamente al fine di garantire una maggiore chiarezza del testo, essendo tale funzione svolta dal Ministero delle imprese e del Made in Italy già nell'attuale panorama, permaneva tuttavia la necessità di distinguere tale figura da quella di Autorità di vigilanza, in linea con il Regolamento (UE) 2023/1230. Per le altre definizioni, vi è il rimando diretto al Regolamento (UE) 2023/1230 per garantire uniformità con gli altri Stati membri.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, consistenti nel D.Lgs. 157/2022 che individua le Autorità di vigilanza e il Testo unico sulla sicurezza del Lavoro, D.Lgs. 81/08, per individuare gli organi di vigilanza territoriali segnalanti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo utilizza per modificare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in linea con le nuove previsioni del Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che abroga Direttiva 2006/42/CE precedentemente recepita dal decreto in parola.

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Lo schema di decreto legislativo abroga esclusivamente alcune delle precedenti disposizioni del decreto attualmente disciplinate direttamente dalla normativa europea e che, pertanto, non necessitano di una specifica previsione nazionale.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non si rilevano disposizioni, in tal senso, nello schema di decreto legislativo.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano ulteriori deleghe per il tema oggetto dello schema di decreto legislativo in materia di macchine e prodotti correlati.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Lo schema rinvia a decreti attuativi per gli aspetti procedurali e organizzativi non disciplinati dal regolamento e non esauribili in norma primaria: procedura di domanda degli organismi (art. 11, c. 6, 180 giorni) e tariffe (art. 11, c. 10, 180 giorni), oltre alle autorizzazioni dei singoli organismi (60 giorni dalla domanda).

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Non vi sono necessità statistiche correlate al decreto legislativo in questione.

Camera dei Deputati **ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN**